

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Accordo per l'anno 2026

TRA

La *Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù"* - Partita Iva: 05205490823 iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana al numero 229 con sede in Cefalù (Prov.: PA - CAP: 90015) Contrada Pietrapollastra – Pisciotto – in persona del Presidente Dott. Victor Mario Di Maria nato a Campobello di Mazara (TP) il 29 settembre 1960 - Codice Fiscale: DMRVTR60P29B521G domiciliato per la carica presso la sede della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
 - Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure – copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
 - Fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 67 del medesimo D.lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto dall'art.80 del D.lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis e dall'articolo 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e all'informazioni antimafia;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

E

L'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino, n.24 Partita Iva: 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826 rappresentato dal Dirigente Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Tatiana Agelao, nata a Palermo il 20 febbraio 1965, Codice Fiscale: GLATTN65B60G273V e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Assessorato medesimo.

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria per l'anno 2026;

Premesso

- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé e sostituisce, per gli aspetti finanziari, quella relativa al periodo dal 1° gennaio 2026 fino alla data di sottoscrizione del presente atto;

Visti

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.A. 6 giugno 2003 recante "Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di day surgery e day hospital" in forza del quale viene riconosciuto il rimborso di sacche di sangue ed emoderivati per patologie croniche, di farmaci antitumorali nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni chemioterapiche effettuate in regime di day hospital;
- la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i.;
- il D.A. n. 955 del 2 aprile 2010 che ha classificato le strutture sanitarie pubbliche e private del SSR in tre diverse fasce (A, B, C), classificando la ex Fondazione "Istituto S. Raffaele – G. Giglio" di Cefalù in fascia "A";
- il contenuto del comma 13 lett. g) ed il comma 14 dell'articolo 15 del Decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012 n.135;
- il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i. concernenti i controlli analitici delle cartelle cliniche (PACA);
- il D.A. n. 923 del 14 maggio 2013 con il quale è stato adottato a far data dal 1° giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di ricovero;
- il D.A. n. 954 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state determinate le tariffe per l'erogazione in Day Service e fissati i criteri di abbattimento delle prestazioni ad alto rischio di inappropriately;
- il D.A. n. 1559 del 20 dicembre 2024 "Adozione del Catalogo Unico Regionale dal 30/12/2024 per l'aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e recepimento elenco n.1 della protesica.", con il quale è stato adottato il Catalogo unico regionale dal 30 dicembre 2024 per l'aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- il D.A. n. 131 del 5 febbraio 2025 con il quale, nelle more dell'adeguamento delle tariffe per prestazioni di ricovero per acuti e sulla base delle proprie fasce di appartenenza, alle strutture sanitarie pubbliche e private del SSR sono stati definiti i nuovi valori tariffari da applicare con decorrenza 1° gennaio 2025;
- la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018" approvato con D.A. n. 2135 del 31/10/2017 e del successivo Programma Operativo 2019-2021, approvato con DA n.438 del 18/05/2021;
- il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. 209/CSR del 18 dicembre 2019, che ha confermato i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
- la bozza del nuovo Statuto sottoposta alla Giunta Regionale che ne ha apprezzato i contenuti il 24 dicembre 2013 con delibera n.409 che prevede, tra l'altro, la modifica della denominazione dell'Ente da "Istituto S. Raffaele - G. Giglio di Cefalù" a "Istituto G. Giglio di Cefalù";
- la delibera n. 364 del 17 dicembre 2014 con la quale la Giunta Regionale, successivamente, prende atto dello schema di statuto modificato rispetto allo schema allegato alla delibera n. 409 del 24 dicembre 2013;
- il rogito del 25 febbraio 2015 con il quale è stato registrato l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù ed approvato con DDG n. 545 del 3 aprile 2015;
- la Delibera di Giunta n. 156 del 4 aprile 2018 di "Modifica in relazione alla governance, dello Statuto della Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" – Atto di indirizzo";
- il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e s.m.i. recante "Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 2 aprile 2015, n.70";
- il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n.70 e ss.m.i.;
- il D.A. n.614 del 8 luglio 2020 "Modifiche al D.A. n.550 del 19/06/2020 "Riorganizzazione delle terapie Intensive e subintensive ai sensi dell'art.2 del D.L. 19 maggio 2020, n.34";
- l'art.45, comma 1-ter, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che recita: "A

decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale”;

- l'articolo 1, comma 233, della Legge 30 dicembre 2023, n.213 il limite di spesa è stato ulteriormente incrementato, come segue: *“Al fine di concorrere all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.”;*
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Prot. SG2026/122U del 8 luglio 2026, resa dal Legale Rappresentante della Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalù”, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i.;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), n. prot. INPS_50737178 con scadenza validità in data 11/09/2026, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa della struttura “Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù”;
- la richiesta di rimodulazione tetto farmaci rimborsabili prot. S62026/1420 del 31 luglio 2026, avanzata dalla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù e acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 37120 del 04.08.2026

Considerato

- che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa;
- l’esigenza di definire il budget per l’anno 2026 della struttura de quo, invalicabile se non per disposizioni di legge, a valere sul FSR assegnato dalla Regione alla *Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù* è determinato con la metodologia e per la durata previsti dal presente contratto;
- di potere accogliere, per le ragioni afferenti al farmaco innovativo con formulazione sottocute per la sclerosi multipla, la superiore richiesta di rimodulazione del tetto di spesa farmaci rimborsabili nei limiti di complessivi euro 10.000.000,00;
- l’esigenza di definire un accordo sulla determinazione del budget della struttura *de quo*, anche alla luce del quadro di riferimento normativo che è stato modificato dalle disposizioni contenute nel Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con particolare riferimento all’articolo 15, comma 13 - lett. g) che in merito alle funzioni recita: *“Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato”*

Le parti come sopra individuate,

Stipulano quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Finalità

Il presente contratto disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione Siciliana e la *Fondazione “Istituto G. Giglio” di Cefalù* per lo svolgimento dell’attività di assistenza, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività e comunque nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente e nell’ambito e per la realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

Art. 3 Budget

Il budget dell'anno 2026, a valere sul FSR assegnato dalla Regione alla *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* è determinato in euro **83.507.000,00** (comprensivo dei fuori regione), secondo la tabella analitica sotto specificata, di cui euro **73.507.000,00** quale quota destinata all'attività sanitaria comprensiva delle funzioni non tariffabili ed euro **10.000.000,00** quale quota complessiva delle valorizzazioni del Flusso "F" e del Flusso "T", che saranno rimborsate sulla base dell'effettiva produzione, previa validazione da parte dell'Assessorato Salute, al netto delle Note Credito e con esclusione dell'ammontare dei farmaci innovativi il cui acquisto è demandato all'ASP territorialmente competente. La *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* si impegna a erogare prestazioni ad alta complessità (DRG), previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, in favore dei cittadini residenti e non in Sicilia, per una valorizzazione pari a euro **15.613.000,00**, conseguendo una produzione incrementale rispetto al 2015 pari a euro 5.000.000,00.

La quota che verrà riconosciuta, relativamente alle prestazioni ad alta complessità (DRG) di cui sopra, sarà, comunque, correlata alle prestazioni realmente rese e fatturate, con l'esito che, in caso di minore produzione verrà, conseguentemente, riconosciuta la cifra spettante.

<i>Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</i>	<i>Budget 2026</i>
<i>Ricoveri ordinari</i>	25.387.000,00
<i>Prestazioni di alta complessità (Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019)</i>	15.613.000,00
Flusso "C" e Day Service	7.650.000,00
Funzioni	24.857.000,00
BUDGET (Flusso A + Flusso C e Day Service + Funzioni)	73.507.000,00
Flusso "F" e Flusso "T"	10.000.000,00
TOTALE	83.507.000,00

Art. 4 Modalità fatturazione e modalità di pagamento

La *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* si impegna a ridurre i ricoveri ad alto rischio di inappropriatelyzza afferenti ai DRG indicati nell'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 (pubblicato nella GURI n.33 dell'8 febbraio 2002), così come individuati nell'allegato del Patto per la Salute vigente.

La remunerazione delle prestazioni alla *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* avverrà sulla base delle tariffe regionali vigenti, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 3 del presente contratto.

Le fatture per le prestazioni sanitarie riferite al presente Accordo dovranno essere emesse per ciascun mese di riferimento e contenere il necessario dettaglio informativo che le stesse dovranno prevedere in allegato per

ciascuna delle prestazioni rese. In particolare, ogni fattura mensile dovrà indicare le seguenti prestazioni, distinte per linea:

1. prestazioni di ricovero con il dettaglio dei ricoveri per residenti nella Regione Siciliana e per quelli residenti fuori dalla Regione Siciliana e distinti in regime Ordinario e/o Day Hospital e Day Surgery;
2. prestazioni di alta complessità (Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019) con il dettaglio dei ricoveri per residenti nei Comuni della Regione Siciliana e per quelli residenti fuori dalla Regione Siciliana e se trattasi di regime Ordinario e/o Day Hospital;
3. prestazioni specialistiche ambulatoriali e Day Service con il dettaglio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di Day Service rese a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e di quelle rese a favore di pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana;
4. rimborsi da erogazione di farmaci a distribuzione diretta “Flusso F” con il dettaglio del rimborso dei farmaci distribuiti a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e dei pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana;
5. rimborsi del costo dei farmaci antitumorali erogati a pazienti ricoverati in regime di DH “Flusso T” con il dettaglio del rimborso dei farmaci distribuiti a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e dei pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana;
6. funzioni non tariffabili riconosciute ed assegnate con il presente contratto fino alla concorrenza di euro 24.857.000,00 di cui all'articolo 3 del presente accordo.

La liquidazione ed il pagamento delle prestazioni di cui ai punti precedenti, sarà effettuato a mezzo di acconti mensili del valore prodotto e fatturato e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione in ragione della disponibilità liquida presso il tesoriere regionale. La liquidazione delle fatture avverrà al netto di eventuali Note Credito, salvo conguaglio da corrispondersi al termine delle verifiche da svolgersi sui flussi informativi che la Struttura dovrà inviare sia alla Regione che alla ASP di Palermo mensilmente e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nelle more delle citate verifiche, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento di una quota non superiore al 2%, calcolata sul budget complessivo, per ogni linea di attività di cui all'art. 3.

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'Assessorato per la necessaria accettazione.

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o delle prestazioni in Day Service, dovranno essere indicati in allegato alla fattura (mensilmente):

- il valore lordo delle prestazioni;
- l'ammontare del ticket riscosso;
- il valore dell'importo fatturato al netto delle componenti precedenti;

Le parti convengono, inoltre, che per produzione accertata e validata si intende il valore che sarà riconosciuto nei limiti del tetto di spesa sottoscritto, previ controlli debitamente certificati dall'ASP competente, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.

Art. 5

Flussi informativi

La *Fondazione “Istituto G. Giglio” di Cefalù* è tenuta a trasmettere alla Regione e all'ASP competente per i controlli, i dati relativi ai flussi informativi previsti dalle norme nazionali e regionali, secondo le modalità ed i tempi fissati per le strutture pubbliche e ogni altra informazione a carattere gestionale richiesta dalla regione e funzionale alla valutazione dei livelli di attività resi.

Art. 6

Attività di monitoraggio e controllo

Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 8 octies del D.Lgvo 502/92 e s.m.i., le attività di vigilanza igienico-sanitaria, di controllo sulla qualità dell'assistenza, nonché quelle sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dalla *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù*, come previsto anche dalle disposizioni regionali vigenti, sono eseguite tramite l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a cui dovranno essere inviati i flussi entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento, ad eccezione dei flussi "F" e "T" i cui controlli restano in capo all'Assessorato.

In particolare, sarà oggetto di verifica da parte dell'ASP di Palermo:

- a) l'appropriatezza del setting assistenziale delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario, day hospital, day service e ambulatoriale in coerenza al D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i (PACA) e alla normativa regionale di riferimento relativamente alle prestazioni erogate in regime di day service e ambulatoriale;
- b) la congruenza tra documentazione sanitaria e corretta compilazione e codifica delle SDO, SDAO, in coerenza al D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i (PACA) e alla normativa regionale di riferimento relativamente alle prestazioni erogate in regime di day service;
- c) la congruenza tra prestazioni ambulatoriali erogate e la documentazione sanitaria, sia per prestazioni prescritte con ricetta dematerializzata/rossa che per le prestazioni erogate con accesso diretto in pronto soccorso non seguite da ricovero;

I valori della produzione che risulteranno a seguito degli esiti dell'attività di controllo, di cui al presente articolo, saranno assunti dalla Regione per il riconoscimento del saldo di attività per l'anno 2026.

Con la sottoscrizione del presente Accordo la *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* assume l'impegno di alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico con i dati relativi alle prestazioni sanitarie (verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione ospedaliera ed i referti di specialistica per esterni) erogate sia nell'ambito del SSR, sia al di fuori dello stesso, entro 5 giorni dalla data di erogazione. Il set minimo di documenti da conferire, nonché le specifiche tecniche degli stessi, sono pubblicate nell'area tecnica del sito ufficiale del fascicolo sanitario: www.fascicolosanitario.gov.it e aderisce alle agende del SOVRACUP.

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010.

2. La *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Assessorato della Salute ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competenti territorialmente della notizia dell'impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8

Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del presente contratto la *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dello stesso e ogni altro atto al medesimo collegato o presupposto, e rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i già menzionati atti, ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi.

Art. 9
Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo sono a cura e carico della *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù*.

Art. 10
Incompatibilità del personale

1. La *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* è consapevole che ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L. 412/91, dell'art. 8 comma 9 del D.lgs. 502/92 e dell'art. 1, comma 5, della L. 662/96:
 - a. l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal SSN non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
 - b. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il SSN è incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
 - c. i vigenti AA.CC.NN. che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le AA.SS.PP. degli appartenenti alle categorie mediche della Medicina Generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate.
2. La *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù*, inoltre, prende atto che, ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 D.lgs. 165/2001, introdotto ex art. 1, comma 42 della Legge 16/11/2012 n. 190:
 - a. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
 - b. i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli,
 - c. è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
 - d. la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. La *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* documenta ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. 662/96 lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente e si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

Art. 11
Norme finali, transitorie e di rinvio

1. La *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù*, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n.1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
 - a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altre utilità formulate anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - c) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna

non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett a), della Legge 19 marzo 1990, n.55.

A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e c), costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

2. La *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù*, si impegna inoltre a:
 - a) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 41, comma 6, del D.lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.;
 - b) rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui al "Regolamento UE" (GDPR) n. 2016/679.
3. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della *Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù* con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Assessorato con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.
4. L'Amministrazione si riserva la possibilità di intervenire con ulteriori provvedimenti previa presentazione e approvazione di progetti di particolare rilevanza.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione regionale e dalla Fondazione in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e del regolamento UE.

Il presente Accordo ha valore nell'anno 2026 ed è rinnovabile previo consenso scritto tra le parti.

Le modifiche al presente Accordo, anche dovute ad eventuali modifiche normative che possono intervenire nel periodo di vigenza dell'Atto de quo, dovranno essere concordate e applicate unicamente previo Accordo/Addendum scritto tra le parti.

Nelle more della fase di rinnovo trova comunque applicazione il presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante
della Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù

DI MARIA VICTOR MARIO
2026.08.31 13:23:16
Fondazione Istituto G. Giglio Cefalù
CN=DI MARIA VICTOR MARIO
C=IT
2.5.4.4=DI MARIA
2.5.4.42=VICTOR MARIO
RSA/2048 bits

Dott. Victor Maria

Il Dirigente Generale DPS

Dott.ssa Tatiana Agelao
TATIANA AGELAO
REGIONE SICILIANA
02.09.2026 07:46:22
GMT+01:00

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono specificamente approvati dalle parti.

Il Legale Rappresentante
della Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù

DI MARIA VICTOR MARIO
2026.08.31 13:24:03
Fondazione Istituto G. Giglio Cefalù
CN=DI MARIA VICTOR MARIO
C=IT
2.5.4.4=DI MARIA
2.5.4.42=VICTOR MARIO
RSA/2048 bits

Dott. Victor Maria

Il Dirigente Generale DPS

Dott.ssa Tatiana Agelao
TATIANA AGELAO
REGIONE SICILIANA
02.09.2026 07:46:22
GMT+01:00